

Camera dei deputati
VIII Commissione permanente
e
IX Commissione permanente

**Memoria ANITA nell'ambito della Conversione in Legge del DL 21
maggio 2025, n. 73, cd.**

DL Infrastrutture
AC 2416

Roma, 9 giugno 2025

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Deputati,

Rivolgo innanzitutto un doveroso ringraziamento per l'odierna audizione, che ci permette di esprimere il nostro parere sul provvedimento in esame.

ANITA è l'Associazione di Confindustria che da oltre 80 anni rappresenta le imprese leader dell'autotrasporto merci e della logistica e che da sempre è impegnata a favorire la crescita imprenditoriale del settore, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e, di conseguenza, quella dell'intero sistema logistico nazionale.

ANITA valuta positivamente l'impianto del Decreto-Legge 73/2025, Capo II, che affronta in modo strutturato alcune problematiche storiche che interessano il settore dell'autotrasporto merci conto terzi.

Nello specifico, gli interventi contenuti nell'articolo 4 del provvedimento in esame, finalizzati a migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e della logistica nel suo complesso e a razionalizzare i rapporti tra gli operatori della filiera, sono frutto del costante e continuo dialogo con il Governo sui temi più rilevanti per il settore, al quale la nostra Associazione partecipa fattivamente.

Tra le principali novità di rilievo per il settore, evidenziamo quelle relative ai tempi di attesa al carico e allo scarico, ai tempi di pagamento e agli incentivi per il rinnovo del parco circolante nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Particolare apprezzamento viene espresso per l'intervento relativo ai tempi di attesa nelle operazioni di carico e scarico. La riduzione della franchigia - che passa da 120 minuti a 90 minuti per ciascuna fase calcolata a partire dall'arrivo del vettore presso il luogo di svolgimento delle operazioni - contribuisce a contenere tempi morti non remunerati e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

Positivo anche il rafforzamento del regime degli indennizzi per il superamento della franchigia, che passa da 40 a 100 euro per ogni ora di ulteriore attesa. Il nuovo importo è soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo, assicurando un aggiornamento coerente con l'andamento inflattivo.

Pertanto la riduzione del periodo di franchigia unita all'incremento dell'indennizzo in caso di superamento dei tempi di franchigia, dovrebbe rappresentare quella leva necessaria per responsabilizzare la filiera affinché le attese per tali operazioni siano ridotte al minimo.

Altro elemento fondamentale è l'introduzione della figura del caricatore tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'indennizzo al vettore in caso di superamento dei tempi di franchigia, fermo restando il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del soggetto responsabile. Tale previsione, potenzia la tutela del vettore e rende più efficace l'accesso al risarcimento.

Tuttavia, andrebbe positivamente valutata l'inclusione anche della figura del destinatario della merce tra i soggetti coobbligati al pagamento dell'indennizzo, tenuto conto che il superamento della franchigia il più delle volte si registra nella fase di scarico a destino della merce.

Va sottolineato infatti come i tempi generati dalle attese dei veicoli per svolgere le

operazioni di carico/scarico delle merci sono quelli che determinano le maggiori inefficienze nel sistema dei trasporti e della logistica. Si tratta di tempi improduttivi che rallentano il ciclo delle prese e delle consegne e incidono negativamente sui costi, sull'operatività delle imprese e sulle condizioni di lavoro degli autisti.

Sui tempi di pagamento, ANITA esprime una valutazione positiva in merito alla nuova disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 4, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la facoltà di intervenire d'ufficio, ovvero su segnalazione del creditore direttamente o per il tramite del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, mediante l'adozione di diffide e l'irrogazione delle specifiche sanzioni, laddove ravvisi abusi di dipendenza economica.

La misura si configura come uno strumento di contrasto alle violazioni reiterate dei termini di pagamento stabiliti dall'articolo 83-bis, qualora tali condotte configurino appunto ipotesi di abuso di dipendenza economica.

Sul fronte degli investimenti, ANITA non può che apprezzare il parziale reintegro del fondo per l'ammodernamento del parco veicolare nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, previsto al comma 3 dell'art. 4 del provvedimento in esame. L'auspicio è che vi sia spazio affinché la misura possa essere finanziata con altrettante risorse, così da ripristinare la piena dotazione del fondo per il biennio 2025-2026, recuperando così integralmente il taglio delle risorse disposto con la legge di bilancio 2025.

ANITA, infine, guarda favorevolmente l'intervento mirato a modificare la norma sulle targhe prova, prevedendone il rilascio in relazione al numero massimo degli addetti, così da bilanciare le esigenze di operatività del settore con quelle della sicurezza dei veicoli.

Nel complesso, ANITA considera il Decreto-Legge 73/2025 un provvedimento di rilievo per il settore: esso introduce correttivi mirati e coerenti con le esigenze espresse dalle imprese, promuovendo maggiore equità nei rapporti contrattuali e incentivando comportamenti virtuosi lungo l'intera catena logistica.